



Il Ministro della Difesa
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 1627, 1642 e 1929;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 976 e seguenti;
- VISTO** decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, rubricato "Corpi militari ausiliari delle Forze armate";
- CONSIDERATO** che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 178/2012, il Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, in servizio a titolo gratuito e iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza dei ruoli, per cui i ruoli originariamente indicati dall'articolo 1627 del decreto legislativo n. 66/2010 (normale mobile e di riserva, speciale) devono essere armonizzati con la disciplina sopravvenuta ai sensi del sopracitato decreto legislativo n. 178/2012;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2016, n. 155, recante criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, con il quale è stato stabilito l'organico del ruolo unico del personale direttivo e di assistenza del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate - nella componente riferita al ruolo normale mobile, per il biennio 2022 - 2023;
- VISTA** la proposta del Presidente nazionale dell'Associazione italiana della Croce Rossa del 17 aprile 2024, contenente la consistenza organica in tutte le categorie e gradi del personale militare direttivo e di assistenza con riferimento al biennio 2024 - 2025;
- CONSIDERATO** altresì che le vacanze organiche determinate ai sensi del presente decreto sono riferite esclusivamente al personale del Corpo militare volontario in congedo;



TENUTO CONTO	che il Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana non ha più in servizio personale retribuito e che, pertanto, l'adozione del presente decreto non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione;
CONSIDERATI	i pareri espressi dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare in data 6 maggio 2024 e dal Comando generale della Guardia di finanza in data 20 maggio 2024;
TENUTO CONTO	che occorre armonizzare le norme relative al personale militare volontario della Croce Rossa Italiana contenute nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 con quelle di cui al menzionato decreto legislativo n. 178/2012,

DECRETA

l'organico del ruolo unico del personale direttivo e di assistenza del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate - nella componente riferita al ruolo normale mobile ai sensi della previsione originaria di cui all'articolo 1627 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - è stabilito, per il biennio 2024-2025, nelle entità numeriche di seguito riportate, distinte per grado gerarchico:

1. PERSONALE DIRETTIVO:

Maggiore Generale (Medico o Commissario): n. 1;

Medici:

Colonnelli: n. 14;
 Tenenti Colonnelli: n. 140;
 Maggiori: n. 200;
 Capitani: n. 547;
 Tenenti: n. 812;
 Sottotenenti: n. 815;

Chimico Farmacisti

Maggiori: n. 10;
 Capitani: n. 32;
 Tenenti: n. 98;
 Sottotenenti: n. 124;

Commissari:

Colonnelli: n. 21;
 Tenenti Colonnelli: n. 70;
 Maggiori: n. 84;
 Capitani: n. 444;
 Tenenti: n. 521;
 Sottotenenti: n. 482;

Totale personale direttivo: n. 4.415

2. PERSONALE DI ASSISTENZA:

Sottufficiali:

Marescialli Maggiori: n. 154;
 Marescialli Capi: n. 196;
 Marescialli Ordinari: n. 350;
 Sergenti Maggiori: n. 1.400;
 Sergenti: n. 2.170;



Truppa:	
Caporali Maggiori:	n. 2.654;
Caporali:	n. 3.984;
Militi (Infermieri):	n. 13.220
Totale personale assistenza:	n. 24.128

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Roma, li

24 SET. 2024

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



IL MINISTRO DELLA DIFESA



M_D_ABBE6E3 REG2024 0190924 26-09-2024



Me

./